



Napoli, 07/02/2022

Preg.mo Avv.

Gianluca Granato

Pagani (SA)

g.granato@avvocatinocera-pec.it

CONVENZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE

Oggetto: recupero crediti da parte dell’Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale c/Il Porto dei Sapori di Giovanni Ugon quale avente causa della S.n.c. Porto dei Sapori di Biagio e Giovanni Ugon.

Conferimento incarico all’avvocato Gianluca Granato.

- Preso atto che con delibera n. 142 del 15 giugno 2020 Le è stato affidato l’incarico professionale relativo alle procedure esecutive per il recupero del credito vantato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale nei confronti delle società “Il Porto dei Sapori” di Giovanni Ugon quale avente causa della S.n.c. Porto dei Sapori di Biagio e Giovanni Ugon;
- Considerato che, dalle relazioni del 2/07/2021 e dell’8/11/2021 relative al recupero del credito nei confronti della società Il Porto dei Sapori di Giovanni Ugon, da Lei trasmesse a mezzo PEC rispettivamente ai prott. Adsp nn. 25247 e 15319, agli atti dell’Ufficio Avvocatura, è emerso che tutte le azioni di recupero intraprese hanno dato esito negativo;
- Preso atto che, come da Lei evidenziato nelle suindicate relazioni, non vi sono altre ipotesi fruttuosamente percorribili per il recupero del credito se non attivarsi quanto prima per il deposito di ricorso per declaratoria di fallimento della società debitrice, valutando, all’esito, l’insinuazione del credito al passivo fallimentare;
- Visto l’ammontare rilevante del debito contratto dalla Società in esame nei confronti di questa Autorità, per un importo di circa € 213.786,86;
- Ritenuto, pertanto, necessario procedere a proporre ricorso per declaratoria di fallimento della società Il Porto dei Sapori di Giovanni Ugon;
- Visto e considerato che sussistono i presupposti di specialità e consequenzialità l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale intende conferirle l’incarico di proporre ricorso per declaratoria di fallimento della società Il Porto dei Sapori di Giovanni Ugon, ex Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942, Legge Fallimentare;
- Vista la Legge n. 247 del 31.12.2012 (in G.U. n. 15 del 18.1.2013, in vigore dal 2.2.2013), recante la “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, dove si è stabilito, tra l’altro, che “... *la pattuizione dei compensi è libera ... i parametri indicati nel decreto del Ministro della Giustizia si applicano quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale ...*” (art. 13);



- Viso il successivo D.M. n. 37 dell'8.3.2018 che stabilisce i parametri per la determinazione del compenso;
- Prestato il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui al Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR).

Tutto ciò premesso si conviene e stipula la presente convenzione di incarico legale di difesa e patrocinio in ordine al contenzioso in oggetto tra l'Autorità di Sistema del Mar Tirreno Centrale (di seguito Ente) e l'avv. Gianluca Granato (di seguito avvocato), con studio legale in Pagani (SA), iscritto nella Short List di avvocati pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, secondo le seguenti modalità e condizioni:

- 1.** In relazione al D.M. n. 37 dell'8.3.2018 e s.m.i, si applicheranno i valori minimi tariffari dello scaglione di riferimento.
- 2.** Pertanto, per l'opera professionale prestata quale legale incaricato di proporre istanza di fallimento della Società Officina Meccanica Navale Fratelli Solla Srl sarà, in ogni caso, erogato all'avvocato un compenso per la prestazione svolta che non potrà eccedere l'importo complessivo di euro 1.456,20 (€ 998,00 per compenso, € 149,70 per spese generali al 15%, € 262,59 di I.V.A. ed € 45,91 per C.P.A); oltre eventuale contributo unificato e spese esenti, se previste e dovute per Legge; il predetto compenso è ritenuto dall'avvocato pienamente soddisfacente, anche in considerazione della natura e portata giuridica dell'affidamento; nulla verrà versato per qualunque tipo di attività suppletiva ad integrazione di quanto qui stabilito.
- 3.** L'Ente ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico all'avvocato nominato con provvedimento motivato, previa comunicazione scritta da trasmettere con PEC; in tali casi la retribuzione subirà una decurtazione proporzionata all'attività effettivamente svolta dal professionista, sempre avendo riguardo all'importo massimo stabilito. L'avvocato può recedere dal contratto per giusta causa. Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato in modo da non recare pregiudizio all'Ente, dando comunicazione per iscritto, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a trenta giorni. In tale circostanza la retribuzione subirà una decurtazione proporzionata all'attività effettivamente svolta dal professionista, sempre avendo riguardo all'importo massimo stabilito e comunque avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato per l'Ente.
- 4.** In caso di liquidazione delle spese processuali fatta dal giudice, se questa è inferiore all'importo stabilito nella presente convenzione, l'avvocato potrà richiedere il compenso nella misura stabilita nella presente convenzione.
- 5.** Il corrispettivo sarà liquidato al termine dell'attività svolta, previa ricezione di regolare fattura elettronica e dietro presentazione di un completo fascicolo di causa, laddove non agli atti dell'amministrazione. Il professionista si impegna a non richiedere, nel periodo di un anno dalla trasmissione della fattura, il pagamento di interessi moratori da eventuale ritardato pagamento.
- 6.** E' fatta salva la possibilità di corrispondere nel corso del giudizio, eventuali somme a titolo di acconto, che, comunque, non dovranno superare il 40 % del totale del compenso sopra determinato.
- 7.** L'avvocato si impegna a garantire che la sostituzione in udienza sia affidata solo a colleghi di studio e/o associati. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Ente, egli debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'avvocato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'avvocato incaricato principale, il quale rimane unico



responsabile nei riguardi dell'Ente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi. Il costo del domiciliatario è compreso nel compenso pattuito per la difesa dell'Ente.

8. L'avvocato si impegna, altresì, a relazionare per iscritto e a tenere informato costantemente e tempestivamente l'Ente circa l'attività di volta in volta espletata e ogni circostanza rilevante relativa all'adempimento dell'incarico professionale, oltre a dare comunicazione delle udienze e del loro esito, a rimettere copia degli atti relativi al giudizio, con particolare riguardo agli atti defensionali depositati. Inoltre, si impegna a fornire, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere. L'Ente resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, l'avvocato assicura la propria presenza presso la sede dell'Ente per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.
9. L'avvocato si impegna a comunicare ed inoltrare, per iscritto e con la massima celerità, l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Ente, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione. In caso di sentenza sfavorevole, in particolare, si impegna a trasmettere una relazione corredata da un parere sulla sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione.
10. L'incarico cessa con la definizione del singolo grado di giudizio per cui è stato conferito. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura, l'Amministrazione si riserva di assumere specifici ed ulteriori provvedimenti di incarico.
11. L'avvocato si obbliga a riportare in calce alla presente, ai sensi dell'art. 12 della L. 247/2012, i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.
12. L'avvocato si impegna ad esercitare il mandato con il massimo scrupolo professionale nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. Di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Ente è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss. del codice civile.
13. L'avvocato dichiara di non avere controversie (giudiziali e/o stragiudiziali) in corso contro tra l'Autorità di Sistema del Mar Tirreno Centrale (già l'Autorità Portuale di Napoli), sia a titolo personale sia nella qualità di avvocato difensore di controparte, e di impegnarsi a mantenere inalterata tale situazione per tutto il periodo di iscrizione alla Short List e per tutta la durata dell'incarico conferito.

A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente, entro e non oltre il termine di dieci giorni, all'Ente l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. In tali casi l'Ente ha la facoltà di revocare il mandato e recedere unilateralmente dal presente contratto in qualunque momento e senza preavviso alcuno senza che il professionista possa pretendere alcunché.



14. L'avvocato si impegna, per sé e per i suoi dipendenti, collaboratori e consulenti, a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni relativi all'Ente (a titolo semplificativo e non esaustivo qualsiasi notizia attinente all'attività svolta dall'Ente, i suoi beni ed il suo personale), di cui verrà a conoscenza a qualsiasi titolo in relazione all'esecuzione dell'incarico.
15. Nei casi di grave inadempienza, manifesta negligenza, errori evidenti e ritardi, nonché nei casi di comportamenti in contrasto con le disposizioni stabilite dalla presente convenzione e con quelle che regolano l'attività forense, l'Ente ha la facoltà di revocare il mandato e recedere unilateralmente dal presente contratto in qualunque momento e senza preavviso alcuno senza che il professionista possa pretendere alcunché.
16. La sottoscrizione digitale del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile e di procedura, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

La interessiamo a voler prendere nota delle norme suindicate, rinunciando a qualsiasi altro modo di liquidazione dei compensi ed a restituirci una copia della presente, sottoscritta in segno di accettazione, essendo a tanto subordinato il conferimento dell'incarico in argomento.

Cordialità.

IL DIRIGENTE
UFFICIO AVVOCATURA
avv. Antonio del Mese

POLIZZA R.C. n.Compagnia

Stipulata in data

Per accettazione avv. Gianluca Granato

Data